



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Stefania Calo'	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolo' Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

rilevato che con ricorso n. 172/2025 depositato il 13/10/2025 la sig.ra Sara FANTUZZI (cf: FNTSRA82P61I496H), nata a Scandiano (Re) il 21/09/1982 e residente a Ventasso (RE), via Talada n. 1, ha chiesto in via principale l'omologa di un concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. ccii;

osservato che con decreto in data 13/01/2026 il Tribunale in composizione monocratica ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, rimettendo la decisione al Collegio in ordina alla domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata;

letta la relazione particolareggiata dell'avv. Antonio Ferretti, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali della ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché la ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

osservato, infatti, che pur essendo l'indebitamento accumulato dalla debitrice riferibile all'attività d'impresa da questa in precedenza svolta, dall'esame della visura camerale prodotta emerge che la società Lady's Coffee Snc di Fantuzzi & C. risulta cancellata da più di un anno;

rilevato che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;



ritenuto che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra FANTUZZI per circa euro 87.000, accumulati prevalentemente nei confronti dell'Erario per il mancato pagamento di imposte e contributi;

rilevato che la debitrice non possiede beni immobili o mobili di un qualche valore utile;

rilevato ancora che la debitrice è impiegata con contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile di circa euro 1.200 per 13 mensilità, attualmente gravato da una trattenuta per cessione del quinto;

che concorrono al reddito della debitrice anche le ulteriori somme di euro 300 mensili (assegno di mantenimento per le due figlie minori conviventi, corrisposto dal coniuge separato) e di euro 170 (quota del 50% dell'Assegno unico);

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «*nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*»;

rilevato, in proposito, che la ricorrente è separata e vive assieme alle due figlie in un appartamento condotto in locazione, con un canone di euro 350;

che la ricorrente ha indicato in euro 1.422,50 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento proprio e della famiglia, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

osservato che lo stipendio della ricorrente è come detto stato oggetto di cessione volontaria del quinto;

ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente o cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

rilevato che la debitrice dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali (rispetto alle quali dovrà imputarsi in primis quanto ricevuto dall'INPS a titolo di assegno unico universale per i figli a carico), come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);



che sarà quindi obbligo della ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi (nel caso, non sussistenti);

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico della sig.ra Sara FANTUZZI (cf: FNTSRA82P61I496H), nata a Scandiano (Re) il 21/09/1982 e residente a Ventasso (RE), via Talada n. 1;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore l'avv. Antonio Ferretti, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

VII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.430,00;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;



X. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XI. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 16/01/2026, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolo' Stanzani Maserati

il presidente

Stefania Calo'

